

*Crac Cirio: responsabilità dei nuovi amministratori che abbiano tentato il risanamento e di quelli privi di deleghe.  
Doveri dei sindaci*

Tribunale di Roma, 28 dicembre 2017. Pres. Mannino. Rel. Cardinali.

**Società di capitali - Responsabilità degli amministratori - Nuovi amministratori nominati per far fronte alla crisi mediante progetto di risanamento - Omesso tempestivo esercizio del potere di richiedere la dichiarazione di insolvenza - Responsabilità degli amministratori privi di deleghe**

*I nuovi amministratori che siano stati nominati per far fronte alla crisi della società mediante un progetto di risanamento che non abbia serie possibilità di successo e che siano dunque consapevoli della natura irreversibile del dissesto, nel caso in cui l'insolvenza venga successivamente dichiarata, sono responsabili dell'aggravamento della situazione debitoria che avrebbe potuto essere evitata facendo tempestivamente uso del potere di richiedere la dichiarazione di insolvenza.*

*In detta ipotesi, non possono essere considerati esenti da responsabilità gli amministratori privi di deleghe e che deducano di aver avuto un ruolo pressoché irrilevante nell'aggravamento della crisi, qualora emerga che gli stessi fossero a conoscenza dello stato di dissesto e non abbiano fatto quanto in loro potere per chiedere la dichiarazione giudiziale di insolvenza, avallando così la condotta omissiva degli amministratori esecutivi e venendo per ciò meno al loro dovere di vigilanza ed all'obbligo dell'agire informati.*

**Società di capitali - Responsabilità dei sindaci - Mancata reazione di fronte a macroscopiche violazioni - Doveri di diligenza, correttezza e buona fede - Segnalazione all'assemblea delle irregolarità di gestione - Denuncia al pubblico ministero**

*La configurabilità dell'inosservanza del dovere di vigilanza imposto ai sindaci dall'art. 2407, comma 2, c.c. non richiede l'individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, ma è sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non assolvere l'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente anche segnalando all'assemblea le irregolarità di gestione riscontrate o denunciando i fatti al pubblico ministero per consentirgli di provvedere ai sensi dell'art.*

2409 c.c. (cfr. Cass. Civ. n. 16314/17).

*I soli ammonimenti rivolti al consiglio di amministrazione, non seguiti, in presenza dell'atteggiamento dilatorio tenuto dall'organo amministrativo, dall'esercizio dei poteri sopra indicati ad essi attribuiti dalla legge, non valgono, pertanto, ad escludere la responsabilità dei sindaci per non essersi adoperati, come è loro dovere, per far cessare la condotta pregiudizievole per le società e per i creditori tenuta dagli amministratori.*

*(Massime a cura di Franco Benassi – Riproduzione riservata)*

*omissis*

#### Svolgimento del processo

Con atto di citazione regolarmente notificato, la Cirio Finanziaria S.P.A. in amministrazione straordinaria e la Cirio Holding S.P.A. in amministrazione straordinaria hanno convenuto in giudizio S. C., A. C., Ms. C., E. C., L. V., F. Fucile, E. Q., P. M., G. F., G. C. e Roberto Co. – quali amministratori –, F. M. Sc., Gi. Ma., E. S., F. So. e F. M. M. – quali sindaci –, nonché la Deloitte & Touche S.P.A. e la Dianthus S.P.A. – quali revisori contabili –, affinché venisse accertata la loro responsabilità per l'inosservanza dei doveri derivanti dalle cariche rispettivamente rivestite dai convenuti nelle due società in relazione alle circostanze e ai comportamenti specificamente indicati in atto di citazione, con conseguente condanna dei medesimi, in solido, al risarcimento dei danni.

In particolare hanno sostenuto:

1) che gli amministratori delle due società avevano posto in essere numerose condotte di mala gestio – imponenti distrazioni di risorse finanziarie in favore di società riconducibili all'azionista di controllo, operazioni finalizzate ad occultare tali distrazioni e lo stato di insolvenza che le stesse avevano provocato, mancata tempestiva richiesta di dichiarazione dello stato di insolvenza e prosecuzione illegittima dell'attività nonostante il verificarsi della causa di scioglimento provocata da detta insolvenza –, condotte che erano state agevolate o comunque rese possibili dal comportamento dei sindaci e della società incaricata della revisione contabile Dianthus S.P.A. (denominata Deloitte & Touche all'epoca dello svolgimento dell'incarico) che, contravvenendo ai rispettivi obblighi, non avevano rilevato e segnalato le gravi irregolarità commesse dagli amministratori e l'illegittimità delle operazioni in questione;

2) che per il risarcimento dei danni causati dagli amministratori e dai sindaci esse attrici si erano costituite parti civili nel procedimento penale (all'epoca pendente in primo grado avanti al Tribunale di Roma) instaurato nei confronti di alcuni degli odierni convenuti e che l'azione esercitata con il presente giudizio nei confronti di tutti i convenuti nel

presente giudizio aveva per oggetto ulteriori danni il cui risarcimento non era stato richiesto in sede di costituzione di parte civile;

3) che dai comportamenti illegittimi addebitati ai convenuti erano scaturite due categorie di danno che costituivano oggetto delle richieste risarcitorie formulate:

a) danni derivati dal compimento delle illegittime operazioni che avevano diminuito il patrimonio delle due società attrici nel periodo 1998/2002, per un ammontare complessivo di € 319.245.441,91 per la Cirio Finanziaria e di € 10.318.207,41 per la Cirio Holding o, in via subordinata, di € 63.921.621,93 per la Cirio Finanziaria e di € 10.318.207,41 per la Cirio Holding;

b) danni derivati dalla mancata tempestiva dichiarazione dello stato di insolvenza delle due società, che sarebbe dovuta intervenire nel gennaio 2003, quantificati in € 25.998.353,87 per la Cirio Finanziaria e € 641.966,22 per la Cirio Holding;

4) che dei danni sub a) – derivanti dai comportamenti di natura distrattiva degli amministratori descritti nella sezione I dell'atto di citazione –, nel presente giudizio, erano chiamate a rispondere solo le società di revisione contabile Dianthus S.P.A. (nuova denominazione della Deloitte & Touche S.P.A.) che aveva svolto l'attività di revisione dei bilanci delle società fino all'esercizio 2001 senza rilevare le gravi irregolarità di gestione poste in essere dagli amministratori, e la attuale Deloitte & Touche S.P.A. (società costituita il 28/5/03, omonima, ma diversa dalla Deloitte & Touche S.P.A. che aveva svolto l'attività di revisione e aveva cambiato denominazione in Dianthus S.P.A.), quale acquirente del ramo di azienda avente per oggetto l'attività di revisione nel cui ambito la cedente aveva svolto l'incarico oggetto del giudizio; acquirente da considerarsi solidalmente responsabile con la cedente Dianthus (già denominata Deloitte & Touche), essendo subentrata nelle sue obbligazioni risarcitorie ai sensi dell'art. 2558 c.c., e, in ogni caso, a titolo di responsabilità extracontrattuale;

5) che dei danni sub b) – derivanti dai comportamenti descritti nella sezione II dell'atto di citazione, che non costituivano oggetto delle richieste risarcitorie formulate dalle attrici nell'ambito del procedimento penale nel quale erano costituite parti civili – erano chiamati a rispondere in via solidale tutti i convenuti per aver ritardato, in qualità di amministratori, sindaci e revisori contabili, l'accertamento dello stato di insolvenza delle due società attrici.

I convenuti si sono costituiti sollevando una notevole mole di eccezioni pregiudiziali, di merito e di rito, e contestando gli addebiti sotto il profilo della legittimità e della conformità della loro condotta alla diligenza richiesta per lo svolgimento dei rispettivi incarichi. Hanno chiesto, pertanto, il rigetto delle domande formulate dall'attore e, in via subordinata, alcuni di essi hanno chiamato in giudizio le rispettive compagnie di assicurazione per essere da esse manlevati, nei limiti dei rispettivi massimali di polizza, in caso di accertamento di una loro responsabilità nei confronti delle attrici e di conseguente condanna al

risarcimento del danno. La Dianthus S.P.A., inoltre, ha chiesto, in subordine, di essere manlevata dai sindaci e dagli amministratori per quanto fosse stata condannata a pagare in favore delle attrici e, in ulteriore subordine, la condanna dei medesimi convenuti alla restituzione di quanto fosse stata condannata a pagare alle attrici in eccesso rispetto alla propria quota da accertarsi nel corso del giudizio.

Si sono, quindi, costituite le compagnie di assicurazione Compagnia Assicuratrice Unipol S.P.A. e Allianz S.P.A. (già Ras Tutela Giudiziaria S.P.A.), chiamate in causa da E. S., e Assicuratrice Milanese S.P.A. e AIG Europe S.A. (già Chartis Europe S.P.A.), chiamate in causa da F. M. M. e F. So., chiedendo il rigetto delle domande spiegate dalle procedure attrici e, in caso di accertamento delle responsabilità dei rispettivi clienti assicurati, il rigetto delle domande di manleva da questi ultimi formulate o la limitazione dell'eventuale condanna nei loro confronti in considerazione dei massimali di polizza e delle diverse condizioni contenute in ciascun contratto. La Assicuratrice Milanese, inoltre, ha chiesto che venisse accertata la gradazione delle responsabilità dei convenuti.

Dopo lo scambio di memorie ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 5/03, è stata fissata l'udienza di discussione della causa avanti al Collegio e il giudizio è stato dichiarato interrotto, una prima volta, a seguito dell'intervenuto decesso del convenuto Roberto Co. e riassunto dalle procedure attrici nei confronti di tutti i convenuti e terzi chiamati in giudizio e nei confronti degli eredi di Roberto Co., P. Cu. e M. Co., i quali si sono costituiti premettendo di avere accettato l'eredità con beneficio di inventario e chiedendo il rigetto delle domande spiegate nei loro confronti. Successivamente sono state espletate la prova per interrogatorio e la CTU ammesse dal Collegio e il giudizio è stato dichiarato interrotto, una seconda volta, a seguito del decesso del convenuto E. S. e riassunto dalle procedure attrici, mediante deposito di una nuova istanza di fissazione di udienza, conformemente all'indirizzo giurisprudenziale seguito da questo Tribunale al riguardo, notificata a tutti i convenuti e agli eredi di E. S., A. S. e C. P., che si sono costituiti eccependo la nullità dell'atto di riassunzione e chiedendo il rigetto delle domande spiegate nei loro confronti e, in subordine, la condanna della Compagnia di Assicurazione Unipol S.P.A. e della Allianz S.P.A. a manlearli in relazione ad ogni somma che sarebbero stati condannati a risarcire alle attrici. Quindi la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 16/11/17, nel corso della quale le attrici e alcune delle parti convenute che avevano conciliato la controversia fra le medesime vertenti hanno richiamato i rispettivi atti di rinuncia agli atti del giudizio e di accettazione, chiedendo che venisse dichiarata l'estinzione dei rispettivi rapporti processuali.

#### Motivi della decisione

Preliminarmente occorre esaminare la questione relativa alla regolarità della riassunzione del giudizio effettuata dalle procedure attrici a seguito della seconda interruzione dichiarata in conseguenza del decesso del convenuto E. S., anche tenuto conto delle eccezioni sollevate al riguardo da alcuni dei convenuti. In proposito si deve rilevare che le attrici, conformemente all'orientamento seguito da questo Tribunale in materia

di riassunzione del giudizio regolato dal cosiddetto “rito societario”, hanno riassunto il giudizio mediante istanza di fissazione dell’udienza collegiale, della quale hanno dedotto l’intervenuta regolare notifica a tutte le parti convenute o chiamate in giudizio nella precedente fase processuale e agli eredi di E. S.. Nella fase di riassunzione, si sono costituite o sono comparse all’udienza di discussione avanti al collegio tutte le suddette parti, ad eccezione di L. V., che non si è costituito né è comparso all’udienza di discussione. Ne discende che, non avendo le attrici prodotto in via telematica i file in formato .eml o .msg attestanti la consegna e la ricezione dell’atto notificato a mezzo PEC, produzione che costituisce l’unico mezzo idoneo a fornire la prova della regolarità della notifica stessa, occorre assegnare alle attrici un termine per la produzione di tali file, previa separazione del giudizio avente per oggetto le domande proposte da Cirio Finanziaria e Cirio Holding nei confronti di L. V. da quello avente per oggetto tutte le altre domande dalle medesime attrici formulate nei confronti delle altre parti; giudizio, quest’ultimo, che può essere definito per le ragioni di seguito esposte.

Sempre con riguardo alla regolarità della fase di riassunzione, si deve poi rilevare che le eccezioni sollevate dagli eredi di E. S. e da E. Q. in relazione alla estinzione del giudizio – limitatamente al rapporto processuale con essi mai regolarmente instaurato, per gli eredi S., e dell’intero giudizio, per il Q. – appaiono, entrambe, infondate, per la assorbente ragione che l’istanza di fissazione in riassunzione notificata dalle attrici agli eredi di E. S. deve ritenersi idonea a provocare la regolare prosecuzione del giudizio, sia nei confronti degli eredi, sia nei confronti di tutte le altre parti. Nonostante, infatti, nelle conclusioni in essa riportate la domanda di risarcimento del danno appaia rivolta, fra gli altri convenuti, ancora a E. S. e non ai suoi eredi, nel medesimo atto, validamente e tempestivamente notificato, come non è in contestazione, agli eredi di E. S., risulta chiaramente indicato che la riassunzione si era resa necessaria a seguito della morte del convenuto E. S. – morte che aveva provocato la dichiarazione di interruzione del giudizio – e che era interesse delle ricorrenti riassumere il giudizio interrotto “*riproponendo nei confronti dei convenuti tutte le domande, le eccezioni, le deduzioni... già proposte*”. Non pare, dunque, possa dubitarsi che la volontà di riassumere il giudizio, giudizio univocamente individuato nell’istanza in riassunzione, riproponendo nei confronti dei convenuti – evidentemente dei convenuti in riassunzione, ivi compresi gli eredi di E. S. cui l’istanza è stata notificata – tutte le domande già proposte nella precedente fase, “*ferme le transazioni concluse con alcuni dei convenuti*” medesimi, risulti chiaramente manifestata nell’atto in questione, e, in quanto tale, sia idonea a consentire la prosecuzione del giudizio anche nei confronti degli eredi di E. S..

Anche le eccezioni di inammissibilità o improcedibilità dell’atto di riassunzione sollevata dalle convenute Deloitte & Touche e Dianthus e dalla terza chiamata in causa Compagnia Assicuratrice Milanese con riferimento alla intervenuta estinzione del rapporto processuale di cui sono parti, in conseguenza della rinuncia alle domande spiegate nei loro confronti manifestata dalle attrici e dai chiamanti in causa F. M. M. e F. So., rinunce da esse convenute e terza chiamata accettate, non può trovare accoglimento, non potendosi dubitare che, non essendo

intervenuta alcuna dichiarazione di estinzione al momento della interruzione del giudizio, le attrici avessero interesse alla riassunzione anche nei confronti delle parti che avevano raggiunto un accordo transattivo, anche al fine di ottenere la dichiarazione di estinzione come dalle medesime attrici sollecitato, indipendentemente da ogni considerazione circa la natura costitutiva o dichiarativa della dichiarazione di estinzione.

Accertata la validità ed efficacia della riassunzione operata dalle attrici nei confronti degli eredi di E. S. e di tutte le altre parti del giudizio, ad eccezione di L. V., la cui posizione sarà valutata nel prosieguo del giudizio vertente solo nei suoi confronti a seguito della disposta separazione, occorre dunque valutare gli effetti processuali e sostanziali delle transazioni intervenute fra le attrici ed alcuni dei convenuti.

Sotto il profilo processuale, si deve in primo luogo rilevare che risultano acquisiti al processo gli atti di transazione stipulati da numerose parti del giudizio, i cui difensori, muniti di procura speciale, hanno dichiarato in udienza, rispettivamente, di rinunciare alle domande formulate nel presente giudizio e di accettare la rinuncia della controparte. Per ragioni di sistematicità dell'esposizione, appare opportuno esaminare, in primo luogo la rinuncia formulata da Cirio Finanziaria e Cirio Holding con riguardo a tutte le domande risarcitorie e agli atti del giudizio nei confronti di Deloitte & Touche e Dianthus, che hanno accettato la rinuncia, rinunciando a loro volta a ogni pretesa e domanda nei confronti delle attrici. A tale riguardo occorre partire dalla premessa, condivisa in giurisprudenza e dottrina, per la quale nel caso, quale quello di specie, di processo con pluralità di parti, nell'ipotesi di litisconsorzio necessario, la rinuncia, per conseguire l'effetto dell'estinzione del giudizio, deve essere accettata da tutte le parti, potendosi ipotizzare una estinzione parziale, limitata al rapporto processuale intercorso fra rinunciante e destinatario della rinuncia, solo nei casi di litisconsorzio facoltativo. E' dunque necessario valutare, preliminarmente rispetto ogni ulteriore considerazione, se, nel caso in esame, sia configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario che renderebbe, in mancanza di accettazione da parte di tutti i convenuti e terzi chiamati, inefficace la rinuncia ai fini dell'estinzione del giudizio o del singolo rapporto processuale intercorso fra le parti coinvolte. Litisconsorzio necessario che, conformemente all'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, il Collegio ritiene di dover escludere, condividendo l'assunto secondo il quale l'obbligazione solidale passiva – qual è quella risarcitoria fatta valere dalle attrici nei confronti di tutti i convenuti nel presente giudizio – non comporta, sul piano processuale, l'inscindibilità delle cause e non dà luogo a litisconsorzio necessario in quanto, avendo il creditore titolo per rivalersi per l'intero nei confronti del debitore, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale il quale può svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati (cfr. Cass. Civ. n. 2854/16; Cass. Civ. 22672/17). Tale principio, d'altra parte, incontra un limite, secondo alcune pronunce della Suprema Corte, solo nelle ipotesi, in cui si verifica un litisconsorzio necessario di tipo processuale con conseguente inscindibilità della domanda, quando la disputa tra i convenuti in ordine all'individuazione del responsabile dia origine ad un'altra causa, che può prospettarsi come dipendente da quella introdotta dall'attore purché sia

stata proposta, da uno dei convenuti nei confronti degli altri, una domanda intesa ad accertare la responsabilità esclusiva di costoro, ovvero, presupponendo la corresponsabilità affermata dall'attore, intesa all'azione in via di regresso (cfr. Cass. Civ. n. 4602/00): domanda che, nel caso di specie, è stata introdotta solo dalla Dianthus nei confronti di tutti i convenuti amministratori e sindaci per la sola ipotesi di accoglimento delle domande proposte nei suoi confronti dalle attrici, alla quale, però, la stessa Dianthus ha esplicitamente rinunciato.

Deve, pertanto, essere dichiarata, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., l'estinzione del rapporto processuale intercorso fra le procedure attrici, da una parte, e la Dianthus e la Deloitte & Touche, dall'altra, con compensazione integrale delle spese, come richiesto dalle stesse parti, indipendentemente dalla accettazione delle altre parti del giudizio, nessuna delle quali, come subito si dirà, ha tempestivamente formulato alcuna domanda che possa considerarsi inscindibilmente connessa con quelle che hanno costituito oggetto di rinuncia. Si deve, invero, rilevare che, come emerge dalle domande iniziali e dalle conclusioni spiegate dalle parti, i rapporti processuali nei quali la Dianthus e la Deloitte & Touche risultano coinvolte nel presente giudizio intercorrono fra le attrici e le stesse Dianthus e Deloitte & Touche – ed hanno per oggetto le pretese risarcitorie fatte valere dalle prime nei confronti delle seconde – o fra la sola Dianthus (La Deloitte & Touche, nelle note autorizzate in data 1/10/15, ha espressamente dichiarato di non aver formulato domande o eccezioni nei confronti dei convenuti e dei terzi chiamati in causa, anche se ha poi prodotto le rinunce ed accettazioni relative agli atti del giudizio intervenute con alcuni di essi) e tutti gli altri convenuti, amministratori e sindaci – ed hanno per oggetto le domande subordinate spiegate dalla Dianthus nei confronti di tutti gli amministratori e sindaci convenuti al fine di essere manlevata e tenuta indenne per le somme che sarebbe stata, in ipotesi, condannata a pagare alle attrici e, in via ulteriormente subordinata, al fine di accertare la propria quota di responsabilità e quella di ciascun debitore solidale per poter esercitare l'azione di regresso di cui al secondo comma dell'art. 2055 c.c. –. Nei confronti della Dianthus e della Deloitte & Touche nessuno dei convenuti ha proposto alcuna domanda diretta ad accertare la loro responsabilità esclusiva per i danni asseritamente subiti dalle società attrici né al fine di rivalersi nei loro confronti nei limiti della quota di responsabilità ad esse riconosciuta in relazione alle somme che, all'esito dell'eventuale condanna al risarcimento in favore delle attrici, avrebbero corrisposto alle medesime attrici in misura eccedente la propria quota, in considerazione della solidarietà passiva. Tutti i convenuti amministratori e sindaci, infatti, si sono limitati a richiedere il rigetto delle domande proposte nei loro confronti dalla Dianthus (e, per qualcuno, dalla Deloitte & Touche, anche se quest'ultima ha sostenuto di non aver proposto alcuna domanda nei loro confronti) e alcuni di essi, fra i quali A., Ms. e S. C., F. Fucile e E. Q., hanno anche richiesto, quanto meno implicitamente, l'accertamento della effettiva entità della propria partecipazione alla causazione del danno al fine di ottenere una limitazione dell'eventuale condanna in favore delle attrici, che avrebbe dovuto tenere conto della effettiva quota di responsabilità attribuita a ciascuno di essi; domanda, quest'ultima che, indipendentemente dalla sua infondatezza, trattandosi di obbligazione solidale della quale, nei confronti del danneggiato, deve

rispondere per l'intero ciascun danneggiante a prescindere dai rapporti interni, incide esclusivamente sul rapporto processuale instaurato dalle attrici – che hanno chiesto il risarcimento dell'intero danno nei confronti di ciascun convenuto condebitore solidale – e i convenuti medesimi – che hanno chiesto, in subordine, che la condanna fosse limitata alla loro quota – e non presuppone la partecipazione necessaria al giudizio degli altri condebitori solidali, nei cui confronti l'unica richiesta di accertamento con efficacia di giudicato della rispettiva quota di responsabilità è stata formulata, in via subordinata, dalla Dianthus, che ha perso ogni interesse ad ottenere tale accertamento, essendo venuta meno la possibilità di subire una condanna a seguito della rinuncia alle domande proposte nei suoi confronti dalle attrici, e che, infatti, ha espressamente dichiarato di rinunciare a tutte le domande proposte nei confronti degli altri convenuti.

Già per questa ragione, dunque, nulla osta alla dichiarazione di estinzione del rapporto processuale intercorso fra la Dianthus e la Deloitte & Touche, da una parte, e le procedure attrici, dall'altra, e dei rapporti processuali intercorsi fra la Dianthus e gli altri convenuti, nei confronti di tutti i quali la Dianthus ha rinunciato alle domande di rivalsa e di accertamento delle rispettive quote di responsabilità per l'ipotesi di eventuale accoglimento delle domande proposte dalle attrici. Detti convenuti, infatti, indipendentemente dalla manifestazione di accettazione della rinuncia operata da alcuni di essi, non hanno interesse alla prosecuzione del giudizio nei confronti della Dianthus, non avendo formulato alcuna analoga domanda contro di essa e non potendo essere chiamati a rivalere la Dianthus in relazione alle somme oggetto di una eventuale condanna di quest'ultima che non potrà intervenire a causa della rinuncia operata dalle attrici e accettata dalla Dianthus medesima.

Si deve, inoltre, rilevare, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato (cfr. Cass. Civ. n. 22672/17), che, avendo le attrici concluso una transazione con la detta convenuta Dianthus e rinunciato alle domande risarcitorie spiegate nei suoi confronti nel giudizio instaurato nei confronti di tutti i soggetti che avrebbero concorso nella causazione del danno, le stesse attrici hanno sciolto il vincolo di solidarietà esistente fra la Dianthus e gli altri condebitori solidali. Ne discende che, se anche potesse ritenersi che l'oggetto del presente giudizio fosse inizialmente costituito anche dalla pretesa dei condebitori solidali, o di alcuni di essi, di accertare la quota di responsabilità della Dianthus al fine della rivalsa o del regresso anticipato nei confronti di quest'ultima, lo scioglimento dal vincolo di solidarietà passiva conseguente alla rinuncia operata dalle attrici porterebbe ad escludere l'inscindibilità delle domande e la conseguente impossibilità di dichiarare l'estinzione del giudizio limitatamente al rapporto intercorso fra le attrici e la Dianthus. In tale ipotesi, invero, non potrebbe dubitarsi che la rinuncia da parte del creditore alle domande proposte nei confronti di uno dei condebitori solidali, comportando il venir meno del vincolo di solidarietà passiva fra questo e gli altri, incide, dal punto di vista sostanziale e, di conseguenza, anche da quello processuale, sul contenuto delle domande originariamente proposte dal creditore, il quale, transigendo la controversia con uno dei condebitori solidali e rinunciando al vincolo di solidarietà dell'obbligazione comune a questo e

agli altri condebitori, provoca il venir meno della comunanza della causa, escludendo che l'accertamento delle rispettive quote di responsabilità debba essere svolto con efficacia di giudicato nei confronti del debitore che ha transatto e nel contraddittorio con il medesimo.

Nel corso del giudizio, poi, le procedure attrici hanno rinunciato anche a tutte le domande proposte e agli atti del giudizio nei confronti di P. M., di F. So., F. M. M., G. C., i quali hanno accettato la rinuncia, rinunciando a loro volta a ogni pretesa e domanda nei confronti della attrice. F. M. M. e F. So., inoltre, hanno rinunciato alle domande di manleva spiegate nei confronti della AIG Europe e della Assicurazioni Milanese, le quali hanno accettato la rinuncia, rinunciando a loro volta a ogni pretesa e domanda nei confronti delle parti che le avevano chiamate in giudizio. Anche tali vicende comportano, per i motivi sopra esposti, l'estinzione ex art. 306 c.p.c. dei rapporti processuali intercorsi fra le stesse parti, con compensazione delle spese come da esse richiesto, non essendo necessaria l'accettazione degli altri partecipanti al giudizio, che non possono essere considerati litisconsorti necessari neppure sotto il profilo processuale, atteso che, da un lato, non hanno proposto alcuna domanda di accertamento delle quote di responsabilità attribuibile a ciascun condebitore solidale ai fini dell'esercizio dell'azione di regresso anticipato, e, dall'altro, sono stati sciolti dal vincolo di solidarietà passiva per volontà delle creditrici che hanno rinunciato alle domande proposte nei loro confronti.

A seguito delle rinunce sopra descritte e della conseguente estinzione dei rapporti processuali intercorsi fra le parti coinvolte, nonché della separazione del giudizio avente ad oggetto le domande proposte dalle attrici nei confronti di L. V., l'oggetto del giudizio è dunque ridotto alle seguenti domande proposte dalle procedure attrici nei confronti dei seguenti convenuti:

1) azione di responsabilità proposta dalla Cirio Finanziaria nei confronti degli amministratori e sindaci S. C., A. C., E. C., L. V., G. F., F. Fucile, P. Cu. e M. Co. (quali eredi di Roberto Co.), E. Q. e F. M. Sc., in relazione agli addebiti e ai danni provocati descritti nella sezione II dell'atto di citazione – mancata tempestiva richiesta della dichiarazione dello stato di insolvenza della società, che sarebbe dovuta intervenire nel 2003, la cui omissione avrebbe causato danni quantificati in € 25.998.353,87 da ridursi a € 15.599.012,33 in conseguenza delle transazioni intervenute con gli altri condebitori solidali –;

2) azione di responsabilità proposta dalla Cirio Holding nei confronti degli amministratori e sindaci S. C., A. C., Ms. C., F. M. Sc., Gi. Ma., A. S. e C. P. (quali eredi di E. S.), in relazione agli addebiti e ai danni provocati descritti nella sezione II dell'atto di citazione – mancata tempestiva richiesta della dichiarazione dello stato di insolvenza della società, che sarebbe dovuta intervenire nel gennaio 2003, la cui omissione avrebbe provocato danni quantificati in € 641.966,22, da ridursi a € 160.491,55 in conseguenza delle transazioni intervenute con gli altri condebitori solidali –;

3) domanda di manleva proposta da A. S. e C. P. (quali eredi di E. S.) nei confronti delle compagnie di assicurazioni Compagnia Assicuratrice Unipol S.P.A. e Allianz S.P.A. (già RAS tutela giudiziaria S.P.A.).

In relazione a tali domande le parti convenute e terze chiamate in causa hanno sollevato diverse questioni pregiudiziali, delle quali verranno di seguito esaminate solo quelle non assorbite dall'estinzione dei rapporti processuali di cui si è sopra detto e ribadite dalle parti ancora interessate nella seconda fase di riassunzione, a partire da quelle che sono state sollevate da più parti e riguardano presupposti comuni dell'azione esercitata dalle attrici nei loro confronti.

In via generale, dunque, si deve, in primo luogo, ritenere che non ricorrano i presupposti per disporre la separazione delle domande richieste da alcuni convenuti e terze chiamate sul presupposto dell'autonomia della loro posizione rispetto a quella delle altre parti. Tale richiesta, infatti, indipendentemente dalla incompatibilità logica della sua reiterazione da parte di alcuni degli stessi convenuti che si sono opposti all'estinzione parziale del giudizio con riguardo alle domande formulate nei confronti della Dianthus e della Deloitte & Touche sul presupposto della comunanza delle diverse cause unitariamente introdotte nel presente giudizio, pur essendo ancora attuale, anche dopo l'estinzione, per quanto riguarda gli altri convenuti che non hanno definito transattivamente la controversia instaurata dalle attrici e pur dovendosi escludere, per i motivi esposti, l'esistenza di un litisconsorzio necessario, anche di tipo processuale, non può trovare accoglimento in considerazione delle evidenti ragioni di connessione oggettiva determinata dall'identità di gran parte dei fatti posti a fondamento delle domande formulate nei confronti dei diversi convenuti e della conseguente opportunità di mantenere il cumulo soggettivo.

Molti convenuti e terzi chiamati, poi, hanno chiesto che il giudizio fosse sospeso in attesa della definizione del procedimento penale instaurato nei loro confronti, nel quale le procedure attrici si erano costituite parti civili, o in attesa della definizione di altri giudizi pendenti in sede civile, da ritenersi pregiudiziale rispetto alla odierna decisione.

Per quanto riguarda i giudizi civili, osserva il collegio che le uniche richieste di sospensione riproposte nella seconda fase di riassunzione si riferiscono alla pendenza dei giudizi aventi per oggetto le azioni revocatorie esperite dalle procedure nei confronti dei consulenti legali che avevano ricevuto il pagamento dei propri compensi poco tempo prima della dichiarazione di insolvenza. In particolare, i convenuti che hanno insistito per la sospensione hanno posto in evidenza che, essendo una delle voci di danno derivante dalla omessa presentazione dell'istanza per la dichiarazione di insolvenza costituita, secondo le allegazioni delle attrici, dall'assunzione di debiti quali corrispettivi per lo svolgimento di incarichi professionali di consulenza che gli amministratori non avrebbero conferito se avessero richiesto il tempestivo accertamento dell'insolvenza, dovrebbe considerarsi pregiudiziale, rispetto all'accertamento del danno, l'accertamento della opponibilità ai creditori delle società dichiarate insolventi dei pagamenti effettuati in favore dei professionisti cui erano stati conferiti gli incarichi: pagamenti la cui

eventuale revoca, in accoglimento delle azioni revocatorie proposte dalle procedure, avrebbe comportato la loro restituzione e la conseguente inesistenza del danno di cui le stesse attrici hanno chiesto il risarcimento nel presente giudizio. Al riguardo, tuttavia, non sembra possa dubitarsi della autonomia della domanda spiegata nel presente giudizio rispetto a quelle introdotte dalle attrici con le azioni revocatorie in questione, anche sotto il profilo dell'esistenza e dell'entità del danno al patrimonio sociale che gli amministratori avrebbero causato attraverso l'assunzione di debiti derivanti da un'attività contrattuale che non avrebbero potuto porre in essere se si fossero comportati nel rispetto dei doveri imposti loro dalla legge; se anche i pagamenti effettuati dalle società in esecuzione di tale attività contrattuale dovessero essere dichiarati inefficaci nei confronti della massa e restituiti alle procedure in esecuzione delle azioni revocatorie promosse dalle procedure, infatti, il relativo debito delle società nei confronti dei professionisti, la cui esistenza e validità non sono in discussione, contribuirebbe a gravare sul patrimonio sociale e potrebbe costituire oggetto di pretese da far valere attraverso le forme previste dalla legge per la partecipazione al concorso dei creditori, causando un danno di pari importo di cui le procedure hanno chiesto il risarcimento nel presente giudizio. Ne discende che deve escludersi che sussistano, nel caso di specie, i presupposti per la sospensione per pregiudizialità prevista dall'art. 295 c.p.c., salva ogni valutazione nel merito delle domande formulate dalle attrici.

Per quanto riguarda, invece, il procedimento penale nel quale sono imputati alcuni dei convenuti e le procedure odierne attrici si sono costituite parti civili prima dell'introduzione del presente giudizio, occorre valutare se ricorra, nel caso di specie, l'ipotesi prevista dal terzo comma dell'art. 75 c.p.p., secondo il quale *“se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale... il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione...”*. Solo se una simile ipotesi potesse ritenersi realizzata nella fattispecie in esame, ci si dovrebbe interrogare sulle ricadute di tale disposizione nei casi, quale quello in esame, di azione esercitata in sede civile nei confronti di una pluralità di parti, alcune delle quali estranee al processo penale, e alla possibilità di separazione delle relative domande.

Al fine di rispondere al primo quesito, bisogna, dunque, esaminare il contenuto dell'azione civile esercitata dalle procedure attrici in sede penale e quello dell'azione esercitata nel presente giudizio in sede civile, in relazione ai fatti e alle ragioni sulle quali esse si fondano, per stabilire se si tratta della stessa azione, rilevando che, come si evince dall'atto di costituzione di parte civile, l'azione promossa in sede penale era diretta a *“far accertare la penale responsabilità degli imputati in ordine ai reati ascrittigli e di ottenere la condanna sia alla pena ritenuta di giustizia sia al risarcimento dei danni, morali e materiali, derivanti all'amministrazione straordinaria di tutte le società del gruppo Cirio, dai commessi reati...”*. I comportamenti illegittimi tenuti dagli imputati dai quali sarebbero derivati i danni di cui le procedure hanno chiesto il risarcimento in sede penale, pertanto, devono rinvenirsi nelle condotte descritte nei numerosi capi di imputazione formulati nel procedimento penale che si riferiscono, come indicato nelle sentenze di primo e secondo

grado prodotte dalle parti, in massima parte a specifiche condotte distrattive tenute dagli amministratori negli anni dal 1998 al gennaio del 2003 e a pagamenti preferenziali eseguiti fino al luglio del 2003. Tali condotte, così come i danni asseritamente da esse provocati, appaiono del tutto diverse da quelle addebitati nel giudizio civile ai convenuti con riguardo ai capi di domanda di cui alla sezione II dell'atto di citazione, cui è limitato l'oggetto del presente giudizio a seguito dell'estinzione dei rapporti processuali riguardanti la Dianthus e la Deloitte & Touche. Tali domande, infatti sono dirette esclusivamente ad ottenere l'accertamento della responsabilità dei convenuti per il diverso comportamento omissivo consistito nel non aver richiesto l'accertamento dello stato di insolvenza nel febbraio del 2003, quando il mancato pagamento dei prestiti obbligazionari, che aveva provocato la proclamazione del *cross default* per tutti i prestiti emessi dalle società del gruppo, aveva reso palese una situazione di insolvenza che non poteva più essere occultata.

Nel procedimento penale nel quale si sono costituite parti civili le procedure attrici, tuttavia, ai capi di imputazione di cui ai punti Z e ZA), ad alcuni degli amministratori convenuti nel presente giudizio è stato contestato anche di avere esposto nei bilanci consolidati e civilistici della Cirio Holding e della Cirio Finanziaria relativi agli anni 1999, 2000 e 2001 e nelle relative comunicazioni sociali *“fatti economici non rispondenti al vero sulle condizioni economiche e finanziarie delle società, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari dei predetti bilanci sulla reale situazione della società e sì da alterare in modo sensibile la rappresentazione della situazione medesima... e da occultare la perdita reale di bilancio, che avrebbe imposto il ricorso agli adempimenti previsti dagli artt. 2446, 2447 e 2448 c.c., e così cagionando un grave danno patrimoniale ai soci ed ai creditori e, omettendo di procedere alla ricapitalizzazione della società o, in alternativa, alla sua liquidazione o alla presentazione di istanza di ammissione a procedura concorsuale, concorrevano a cagionare il dissesto conseguente alla prosecuzione dell'attività (con conseguente aumento, fra l'altro, degli interessi passivi sull'esposizione verso istituti di credito e fornitori e l'ulteriore indebitamento verso banche e verso terzi obbligazionisti) nonostante lo stato di grave crisi finanziaria...”*. Con la costituzione di parte civile mediate la quale le procedure attrici hanno chiesto il *“risarcimento dei danni derivanti dai commessi reati”*, dunque, le stesse attrici hanno fatto valere anche la medesima pretesa risarcitoria – relativa al danno causato dall'omessa presentazione dell'istanza di apertura della procedura concorsuale – che costituisce l'oggetto dell'azione esercitata in sede civile, ma, mentre la ragione di tale pretesa è stata individuata, in sede penale, nell'occultamento nei bilanci e nella conseguente mancata rilevazione di una situazione di insolvenza esistente fin dal 1999, provocata dalle condotte distrattive descritte negli altri capi di imputazione, nell'azione promossa in sede civile la ragione della pretesa risarcitoria fatta valere dalle attrici è stata individuata nello stato di insolvenza che, a prescindere dalla situazione esistente in precedenza, si sarebbe inequivocamente manifestato nel febbraio 2003, quando è emersa l'impossibilità di far fronte ai prestiti obbligazionari. Se è vero, infatti, che nell'atto di citazione e negli scritti successivi le attrici hanno ripetutamente fatto riferimento ad una situazione di insolvenza risalente, quanto meno, all'anno 2000 ai fini dell'imputabilità a tutti i

convenuti dell'omissione loro contestata, non potendo essi sostenere di averla incolpevolmente ignorata, le medesime attrici, fin dall'atto introduttivo del giudizio, hanno espressamente specificato *“si assume che la dichiarazione di insolvenza dovesse essere richiesta sin dai primi giorni di gennaio 2003 e che essa sarebbe stata rapidamente acclarata dal Tribunale competente, ossia con buona probabilità entro lo stesso mese di gennaio 2003 (per semplicità assumeremo quale data di probabile dichiarazione di insolvenza il 1 febbraio 2003)”*.

Le differenti ragioni delle domande proposte dalle procedure in sede di costituzione di parte civile e di quelle dalle medesime proposte con l'introduzione del presente giudizio inducono, pertanto, ad escludere che si tratti della medesima azione, con la conseguenza che, indipendentemente da ogni ulteriore considerazione in ordine al cumulo delle domande proposte in sede civile nei confronti di più convenuti, alcuni dei quali estranei al processo penale, deve escludersi che ricorrano i presupposti per la sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 75 c.p.p..

Premesso che l'eccezione di nullità della notifica dell'atto di citazione sollevata dal convenuto S. C. non può trovare accoglimento, a prescindere da ogni ulteriore considerazione, atteso che la sua costituzione in giudizio – attraverso la quale si è compiutamente difeso esponendo tutte le ragioni per le quali ha chiesto il rigetto delle domande delle attrici ed ha sollevato tutte le eccezioni successivamente ribadite nel corso del giudizio – ha sanato ogni eventuale vizio della notifica in questione, si può dunque passare ad esaminare nel merito le domande formulate dalle attrici che costituiscono tuttora oggetto della controversia, nonostante le parziali estinzioni di cui si è detto.

Tali domande, nella prospettazione delle attrici, si fondano, come già si è posto in evidenza, sul comportamento addebitato agli amministratori e ai sindaci delle due società, asseritamente contrario ai doveri rispettivamente gravanti su di essi in forza degli incarichi rivestiti, consistito, da parte degli amministratori, nell'aver omesso di richiedere la dichiarazione di insolvenza all'inizio del 2003, nonostante a tale epoca l'impossibilità di far fronte con mezzi normali alle proprie obbligazioni, risalente in realtà ad epoca precedente, si fosse manifestata con evidenza incontrovertibile a seguito del mancato pagamento dei prestiti obbligazionari, garantiti dalle società attrici, da parte di altre società del gruppo Cirio. Per quanto riguarda i sindaci, il comportamento inadempiente sarebbe invece consistito nel non aver adottato, pur avendo preso atto dello stato di insolvenza in cui si trovavano le società, le misure previste dalla legge al fine di impedire che gli amministratori proseguissero nella irregolare gestione e, quanto meno, limitare i danni che da tale gestione erano derivati. Sotto il profilo della ragione e dell'entità del danno derivato dalle omissioni imputate ai convenuti, danno del quale essi sono chiamati a rispondere in solido, le procedure attrici hanno limitato le proprie richieste risarcitorie agli oneri passivi maturati sul debito in precedenza contratto e alle spese di consulenza relative alla predisposizione di un piano di salvataggio predisposto dopo il febbraio del 2003: oneri e spese che non sarebbero maturati se fosse stata tempestivamente dichiarata l'insolvenza delle due società.

Occorre, dunque, svolgere le seguenti considerazioni di ordine generale circa la sussistenza dei presupposti comuni di ciascuna delle azioni esercitate dalle società attrici nei confronti dei diversi amministratori e sindaci convenuti, tenuto conto delle difese e delle eccezioni dai medesimi formulate.

Al riguardo si deve, in primo luogo, rilevare che, a prescindere da ogni considerazione circa la sussistenza di uno stato di insolvenza delle due società in epoca precedente al 2003 – questione che ha costituito oggetto degli accertamenti peritali disposti dal Collegio ai fini della decisione delle domande di cui alla sezione I dell'atto di citazione che, come più volte ripetuto, non costituiscono più oggetto del giudizio a seguito delle transazioni e rinunce intervenute –, non può dubitarsi che alla data del primo omesso rimborso alla scadenza del prestito obbligazionario delle società del gruppo Cirio (fine novembre 2002) l'impossibilità delle società odierne attrici di far fronte con mezzi normali alle proprie obbligazioni possa desumersi dall'inadempimento dell'ingente debito dalle stesse garantito, come, del resto, emerge dai verbali del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, dai quali emerge che già nel dicembre 2002 i sindaci avevano posto in evidenza che il mancato pagamento del debito comportava l'insolvenza delle società. Gli amministratori all'epoca in carica, pertanto, avrebbero dovuto immediatamente adoperarsi per sollecitare la dichiarazione di insolvenza da parte del Tribunale fallimentare (dichiarazione che, verosimilmente sarebbe potuta intervenire entro il febbraio 2003, come dedotto dalle procedure attrici, non essendo necessari particolari accertamenti provenendo la richiesta dalle stesse società insolventi), essendo tale obbligo desumibile oltre che dai criteri di diligenza che devono presiedere allo svolgimento dell'incarico, dal disposto dell'art. 217 n. 4 l.f., che sanziona penalmente un comportamento che non può, evidentemente, ritenersi conforme ai doveri imposti dalla legge agli amministratori in ragione dell'incarico rivestito. Come non è in contestazione, invece, gli stessi amministratori hanno ritardato la presa d'atto dell'insolvenza, nel tentativo di elaborare un progetto di risanamento che non ha avuto successo per mancanza di finanziatori, procrastinando la dichiarazione di insolvenza fino all'agosto del 2003 e causando un danno che, conformemente alle allegazioni delle attrici e sulla base della documentazione dalle stesse prodotta al riguardo, può essere determinato nella somma degli interessi passivi maturati nel periodo in questione sui debiti a carico delle due società – interessi il cui corso sarebbe stato sospeso dalla tempestiva dichiarazione di insolvenza ai sensi dell'art. 55 l.f. – e nelle spese sostenute per il tentativo di rilancio dell'impresa, poi rivelatosi inutile, che non avrebbero gravato sui patrimoni delle società se gli stessi amministratori si fossero comportati in modo conforme alla legge.

Sotto il profilo del danno, invero, le procedure attrici hanno dedotto, fin dall'atto di citazione, che il criterio normalmente utilizzato in giurisprudenza e dottrina al fine di quantificare il danno causato dalla illegittima prosecuzione dell'attività di impresa – criterio corrispondente alla differenza fra il valore del patrimonio netto della società al momento in cui sarebbe dovuta cessare l'attività di impresa e quello al momento in cui l'attività è effettivamente cessata – avrebbe comportato una

determinazione del danno sostanzialmente iniqua, atteso che il dato iniziale dal quale desumere tale differenza – il valore del patrimonio netto delle società all’inizio del febbraio 2003 – doveva considerarsi inficiato dalla non veridicità dei bilanci che riportavano un attivo notevolmente superiore rispetto a quello effettivamente esistente a tale epoca. Esse hanno, pertanto, limitato la loro richiesta risarcitoria a due specifiche poste negative maturate nel periodo in questione (interessi maturati sull’indebitamento e spese sostenute per il piano di risanamento). A fronte di tale allegazioni, nessuno dei convenuti ha contestato che la differenza, risultante dai bilanci, fra il patrimonio netto delle società al febbraio 2003 e quello alla data della dichiarazione di insolvenza fosse maggiore delle somme corrispondenti agli interessi passivi maturati nel periodo in questione e alle spese relative al piano di risanamento che hanno costituito oggetto delle richieste risarcitorie formulate dalle attrici, con la conseguenza che le deduzioni svolte da alcuni dei convenuti con riguardo alla indeterminatezza dell’incremento delle perdite verificatosi nello stesso periodo appaiono irrilevanti ai fini della quantificazione del danno.

Le deduzioni svolte dai convenuti con riguardo all’idoneità del progetto di risanamento a risolvere la crisi e alla conseguente legittimità del differimento della dichiarazione di insolvenza, differimento, peraltro, disposto anche dal Tribunale fallimentare che, con provvedimento del 18 luglio 2003 aveva rinviato la decisione che sarebbe stata adottata quindici giorni dopo, non possono, d’altra parte, ritenersi condivisibili, atteso che la situazione di insolvenza si era certamente verificata e manifestata alla data del 1 febbraio 2003 e i tentativi di rimuoverla al di fuori delle procedure concorsuali previste dalla legge, indipendentemente dalla loro congruità, non valgono a far venir meno l’obbligo in questione (cfr. Cass. Pen. n. 32465/04), con conseguente responsabilità degli amministratori quando l’insolvenza venga dichiarata. Né può sostenersi che gli amministratori subentrati alla fine del 2002 non fossero consapevoli della situazione in cui versavano le due società, sia in considerazione della gravità dell’inadempimento dell’obbligo di rimborso del prestito e dell’allarme da esso suscitato anche all’esterno delle società, sia in considerazione della circostanza, riferita dagli stessi convenuti, secondo la quale i nuovi amministratori erano stati nominati proprio per far fronte alla grave situazione che si era verificata.

Tali considerazioni, sotto diverso profilo, valgono anche ad escludere che possano essere considerati esenti da responsabilità gli amministratori privi di deleghe, alcuni dei quali hanno espressamente contestato di avere avuto un ruolo in qualsiasi modo influente sulla gestione finanziaria delle società: l’evidenza dell’impossibilità di far fronte alla scadenza al prestito obbligazionario delle società del Gruppo Cirio induce, infatti, ad escludere che essi non fossero a conoscenza della necessità di richiedere immediatamente la dichiarazione dello stato di insolvenza o, quanto meno, di averla incolpevolmente ignorata, e l’aver avallato la condotta omissiva tenuta dagli amministratori esecutivi comporta la violazione dei loro obblighi, sia che questi debbano essere valutati alla stregua del dovere di vigilanza previsto dalla normativa in vigore precedentemente alla riforma del diritto societario del 2003, sia che si voglia fare riferimento al mero obbligo di agire informati alla cui violazione deve

essere ricondotta la responsabilità degli amministratori privi di delega secondo l'orientamento di giurisprudenza e dottrina successivo all'entrata in vigore della riforma.

Del danno causato dagli amministratori devono rispondere anche i sindaci delle due società, dovendosi ritenere che se avessero svolto con diligenza l'incarico loro affidato avrebbero potuto impedirne la produzione. Premesso, infatti, che l'insolvenza manifestatasi con il mancato rimborso del prestito obbligazionario era stata da alcuni di loro espressamente rilevata già nel novembre del 2002 e che non poteva, comunque, essere ignorata da nessuno dei sindaci per gli stessi motivi esposti a proposito della responsabilità degli amministratori, si deve ritenere che, se è vero che ai sindaci non è dato influire direttamente sulla gestione della società, gestione di competenza esclusiva degli organi amministrativi, non avendo il potere di determinare o vietare le scelte e comportamenti da questi ultimi tenuti, ad essi compete, però, un potere-dovere di controllo che, se fosse stato correttamente esercitato nel caso di specie, avrebbe impedito il ritardo nella dichiarazione di insolvenza che ha causato i danni di cui si discute. Si deve, infatti, condividere il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, già manifestato nel vigore della disciplina ante riforma, secondo il quale in tema di responsabilità degli organi sociali, la configurabilità dell'inosservanza del dovere di vigilanza imposto ai sindaci dall'art. 2407, comma 2, c.c. non richiede l'individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, ma è sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non assolvere l'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente anche segnalando all'assemblea le irregolarità di gestione riscontrate o denunciando i fatti al Pubblico Ministero per consentirgli di provvedere ai sensi dell'art. 2409 c.c. (cfr. Cass. Civ. n. 16314/17). I soli ammonimenti rivolti al consiglio di amministrazione, non seguiti, in presenza dell'atteggiamento dilatorio tenuto dall'organo amministrativo, dall'esercizio dei poteri sopra indicati ad essi attribuiti dalla legge, non valgono, pertanto, ad escludere la responsabilità dei sindaci per non essersi adoperati, come era loro dovere, per far cessare la condotta pregiudizievole per le società e per i creditori tenuta dagli amministratori.

Tutti gli amministratori e i sindaci nei cui confronti le attrici non hanno rinunciato alle domande originariamente proposte – e per E. S. e Roberto Co. i rispettivi eredi – devono, pertanto, essere dichiarati responsabili per i danni causati dal ritardo nella dichiarazione dello stato di insolvenza delle società attrici. Danno corrispondente, come si è detto, in primo luogo agli interessi maturati sui debiti delle due società successivamente alla data del 1 febbraio 2003, quando ragionevolmente sarebbe potuta intervenire la dichiarazione di insolvenza se i convenuti avessero adempiuto ai loro doveri.

Tale voce di danno ammonta, come risulta dai conteggi effettuati dalle attrici sulla base della documentazione prodotta e non è stato specificamente contestato dai convenuti neppure in sede di interrogatorio formale, per la Cirio Finanziaria, a € 23.560.453,04 e, per la Cirio

Holding, a € 40.913,42. Le attrici, inoltre, hanno sostenuto che, se la dichiarazione di insolvenza fosse stata prontamente sollecitata, la Cirio Finanziaria non avrebbe contratto i debiti e sostenuto i costi per le pubblicazioni, pari a complessivi € 2.437.900,80, relativi alle consulenze e alla predisposizione del progetto di rilancio e del piano di ristrutturazione, mentre la Cirio Holding non avrebbe effettuato i pagamenti, per complessivi € 601.052,80, per prestazioni professionali ricevute o da ricevere. Con riferimento ai pagamenti effettuati dalla Cirio Holding, tuttavia, le attrici non hanno specificato, neppure a seguito della espressa deduzione sul punto da parte degli eredi di E. S., l'epoca in cui sono stati conferiti gli incarichi ai quali si riferiscono i pagamenti effettuati pochi giorni prima della dichiarazione di insolvenza e la stessa formulazione dell'addebito contenuta nell'atto di citazione sembra riferirsi non già all'assunzione dei debiti, come, invece, è stato imputato agli amministratori di Cirio Finanziaria, bensì al mero pagamento che, peraltro, ha costituito oggetto dell'azione revocatoria già promossa dalle procedure, al cui esito negativo le medesime procedure hanno condizionato la richiesta di risarcimento avanzata nel presente giudizio. Ne discende che la domanda spiegata con riguardo al danno causato dai pagamenti di debiti dei quali non è stato neppure dedotto che siano sorti nel periodo preso in considerazione dalle attrici non può trovare accoglimento, dovendosi escludere l'esistenza di un danno causato dagli avvenuti pagamenti, in considerazione della loro revocabilità allegata dalla stessa attrice e della mancanza di qualsiasi allegazione da parte della medesima circa l'impossibilità di recuperare le somme in questione attraverso le azioni revocatorie intraprese. I danni causati dal comportamento illegittimo dei convenuti, pertanto, devono essere quantificati in complessivi € 25.998.353,87 per la Cirio Finanziaria e € 40.913,42 per la Cirio Holding.

Di tali danni le attrici hanno chiamato a rispondere in solido tutti gli amministratori e i sindaci convenuti, nonché la Dianthus e la Deloitte & Touche – nei cui confronti, oltre al risarcimento dei danni descritti nella sezione I dell'atto di citazione, hanno agito anche per i danni descritti nella sezione II –, assumendo un concorso di tutti tali soggetti nella loro causazione. Tuttavia, come sopra si è posto in evidenza, le stesse attrici hanno rinunciato, nel corso del giudizio, alle domande proposte nei confronti di alcuni dei convenuti a seguito delle transazioni con essi intervenute.

In particolare, in relazione ai danni (di cui alla sezione II dell'atto di citazione) subiti dalla Cirio Finanziaria, le attrici hanno chiesto la condanna in solido degli amministratori S. C., A. C., L. V. (nei cui confronti però il giudizio deve proseguire, previa separazione della domanda che lo riguarda, non avendo le attrici prodotto la prova dell'avvenuta notifica a mazzo PEC dell'atto di riassunzione), E. C., F. Fucile, E. Q., P. M., G. F., G. C. e Roberto Co. (al quale sono subentrati gli eredi P. Cu. e M. Co.), dei sindaci F. So., F. M. M. e F. M. Sc. e delle società di revisione Dianthus e Deloitte & Touche della somma di € 25.998.353,87, oltre rivalutazione e interessi, e hanno poi rinunciato alle domande proposte nei confronti della Dianthus, della Deloitte & Touche e di P. M., G. C., F. So. e F. M. M..

Dagli accordi transattivi prodotti in giudizio emerge con chiarezza che la rinuncia è limitata ai soli rapporti interni con i debitori che l'hanno stipulata, avendo natura parziaria e concernendo la quota effettiva e reale dell'intero debito che è stato preteso o potrebbe essere preteso dalla procedura, con conseguente scioglimento del vincolo solidale fra il debitore che ha accettato la rinuncia e ogni altro condebitore. Ne consegue, in tale ipotesi, che il debito solidale si riduce in misura pari alla quota transatta (cfr. Cass. Civ. n. 7212/02, Cass. Civ. n. 7907/12) e si scioglie il vincolo solidale fra gli stipulanti e gli altri condebitori che rimangono così obbligati nei limiti della loro quota (cfr., fra le altre, Cass. Civ. n. 947/12; Cass. Civ. n. 8991/01; Cass. Civ. n. 2931/99; Cass. Civ. n. 13701/91; Cass. Civ. n. 7413/91; Cass. Civ. n. 8957/90). Pertanto, in applicazione dei principi di diritto enunciati nella giurisprudenza di legittimità richiamata in materia di scioglimento di vincolo della solidarietà passiva nel caso di transazioni fatte dal creditore con taluni condebitori relativamente alle quote interne al rapporto di solidarietà, la misura originaria del debito risarcitorio per il danno subito dalla procedura come sopra accertato (€ 25.998.353,87) deve essere diminuita in proporzione delle quote oggetto di transazione e idealmente attribuibili ai corresponsabili che hanno definito con la stessa procedura la rispettiva responsabilità.

Dovendosi ritenere che le condotte addebitate a tutti i soggetti chiamati a rispondere del danno in questione siano idonee a contribuire in eguale misura alla sua causazione, non essendo attribuibile al comportamento dell'uno un'efficienza causale maggiore rispetto a quello degli altri, e che, anche sotto il profilo dell'entità della colpa, la violazione dei doveri derivanti dall'incarico rispettivamente rivestito deve considerarsi di gravità equivalente, in considerazione della pari incidenza sullo svolgimento corretto dell'attività sociale che la legge attribuisce alle funzioni dei diversi organi societari, si deve giungere alla conclusione che le quote di responsabilità idealmente attribuibili a ciascun convenuto siano da determinarsi in eguale misura per ciascun condebitore solidale, con la conseguenza che la misura del debito risarcitorio gravante, in solido fra loro, sui convenuti che non hanno definito transattivamente la controversia, all'esito della detrazione dall'importo originario dell'ammontare corrispondente alle quote di responsabilità dei condebitori solidali che hanno transatto, debba essere accertato in € 15.599.012,28 (€ 25.998.353,87, divisi per 15, numero dei convenuti originari = €. 1.733.223,59, moltiplicati per 9, numero dei convenuti che non hanno transatto = €. 15.599.012,28).

Tale debito, di natura risarcitoria, è di valore e deve, pertanto, formare oggetto di rivalutazione sulla base dei noti indici del costo della vita periodicamente rilevati dall'ISTAT, con decorrenza dal 15/5/2003, considerata la media del periodo nel quale si sono verificate le diminuzioni patrimoniali delle quali i convenuti devono rispondere.

Per quanto attiene, in aggiunta alla rivalutazione monetaria, che costituisce l'imprescindibile presupposto dell'espressione, in termini di equivalenza monetaria attuale, del valore che va appunto reintegrato dal debitore (cd danno emergente), alla richiesta anche di ulteriori somme a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante, si deve rilevare,

conformemente a quanto già ritenuto da questo Tribunale in situazioni analoghe, che l'obbligazione risarcitoria - come noto - è finalizzata a porre il creditore nella stessa situazione nella quale si sarebbe trovato, se il pagamento dell'equivalente monetario del bene perduto fosse stato tempestivo. Conformemente ai principi generali in materia di risarcimento dei danni, va di sicuro esclusa l'ipotizzabilità di un danno *in re ipsa*, che diversamente verrebbe a coincidere con l'evento; l'evento è invece un elemento del fatto produttivo del danno ed ormai si può ritenere pacifico (Cass. SU 26972/08) che il danno, ai sensi degli artt. 1223 e 2056 c.c., deve configurarsi pur sempre come un danno-conseguenza e non come danno-evento; quindi anche il danno da lucro cessante deve essere provato, in base a conferente allegazione, tanto con riferimento all'entità quanto con riferimento al nesso causale. Tradizionalmente, a proposito di detta ulteriore somma di denaro, dovuta in conseguenza del mancato godimento della somma originaria, liquidata per il danno emergente, la giurisprudenza parla di interessi compensativi (cfr. Cass. 11718/02; Cass. 2654/05), che vengono così a rappresentare una modalità liquidatoria, in via equitativa, del danno da ritardo nei debiti di valore (Cass. 4242/03), in mancanza di prova specifica del danno da ritardo. Se dunque è accolta questa sostanziale equipollenza in ambito di liquidazione equitativa fra lucro cessante ed interessi compensativi e se è vera la superiore premessa sul danno-conseguenza, è allora evidente che non è configurabile alcun automatismo nel riconoscimento di tali interessi in funzione risarcitoria, con conseguente onere allegatorio e probatorio, anche attraverso presunzioni, a carico del danneggiato per il loro riconoscimento (cfr. Cass. 12452/03; Cass. 20591/04; Cass. 22347/07).

Questi principi, dettati in ordine all'eventuale risarcibilità di un danno da ritardo, sono stati recentemente ribaditi anche da Cass. 3355/10, che in motivazione così precisa: “ ... *va ricordato che nei debiti di valore il riconoscimento di interessi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate; ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia; ovvero di determinare il tasso di interesse in misura diversa da quella legale; ovvero, ancora, di non riconoscere affatto gli interessi se, in relazione ai parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato, un danno da lucro cessante debba essere positivamente escluso (Cass., n. 748/2000, cfr. anche Cass., nn. 490/1999 e 10751/2002). ....*”.

Dunque, il riconoscimento degli interessi compensativi, dalla data del fatto o dai singoli esborsi, è possibile solo nel caso di allegazione e prova, da parte del creditore, della sussistenza di un eventuale danno da ritardo, ulteriore e maggiore rispetto a quello risarcito con la rivalutazione (cfr. Cass. 12452/03; Cass. 2654/05 in motivazione: “ ... *Gli interessi che vengono qui in considerazione sono interessi 'compensativi' ... possono .... non riconoscersi affatto se il giudice ritenga che la rivalutazione abbia interamente coperto il danno da ritardato conseguimento*”.

*dell'equivalente monetario (in relazione ai parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato, come precisato da Cass., n. 4729/2001 e n. 12788/98), essendo inibito solo il calcolo degli interessi al tasso legale sulle somme integralmente rivalutate a far data dall'evento dannoso. ....”).*

Del resto anche la nota Cass. SU 1712/95 richiede la prova -ed ancor prima- l'allegazione di detto danno da mancato guadagno, in conseguenza del lamentato ritardato pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno emergente (cfr. Cass. SU 1712/95 : “ .... Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso. ....”).

In conclusione, solo qualora l'equivalente monetario attuale del danno dovesse risultare in concreto, in base alle allegazioni e prove del danneggiato, non sufficiente a tenere indenne costui da tutte le conseguenze pregiudizievoli del fatto dannoso, a causa del ritardo con il quale la somma gli è stata erogata, il giudice può liquidare tale danno anche sotto forma di interessi, a condizione che tale danno sia ritenuto esistente prima del riconoscimento di detti interessi, che - come detto - costituiscono una mera modalità di liquidazione del danno.

Nel caso di specie, nulla di specifico risulta allegato e provato da parte delle procedure attrici, per cui non possono essere riconosciuti gli interessi c.d. compensativi in aggiunta alla rivalutazione monetaria. Sono tuttavia dovuti gli interessi corrispettivi, al tasso legale, dalla data della presente sentenza al pagamento, essendo il credito di valore divenuto, con la liquidazione del danno, un credito di valuta.

Le argomentazioni appena svolte devono essere ripetute a proposito della domanda originariamente proposta dalla Cirio Holding nei confronti degli amministratori S. C., A. C. e Ms. C. e dei sindaci F. M. Sc., Gi. Ma. e E. S. (al quale sono subentrati gli eredi A. S. e C. P.), nonché delle società di revisione Dianthus e Deloitte & Touche, sempre in relazione agli addebiti e ai danni provocati descritti nella sezione II dell'atto di citazione. L'attrice, infatti, nel corso del giudizio ha rinunciato alle domande proposte nei confronti della Dianthus, della Deloitte & Touche, con la conseguenza che la misura originaria del debito risarcitorio per il danno subito dalla procedura come sopra accertato (€ 40.913,42) deve essere diminuita in proporzione delle quote oggetto di transazione e idealmente attribuibili ai corresponsabili che hanno definito con la stessa procedura la rispettiva responsabilità. La misura del debito risarcitorio gravante, in solido fra loro, sui convenuti che non hanno definito transattivamente la controversia con la Cirio Holding, pertanto, deve essere determinato, all'esito della detrazione dall'importo originario dell'ammontare corrispondente alle quote di responsabilità dei condebitori solidali che hanno transatto, in € 30.685,06 (€ 40.913,42, divisi per 8, numero dei convenuti originari = € 5.114,17, moltiplicati per 6, numero dei convenuti che non hanno transatto = €. 30.685,06), oltre rivalutazione secondo gli indici del costo della vita periodicamente rilevati dall'ISTAT, con decorrenza dal 15/5/2003.

In accoglimento delle domande proposte dalle procedure attrici, pertanto, S. C., A. C., E. C., F. Fucile, E. Q., G. F., P. Cu. e M. Co. – i due ultimi quali eredi di Roberto Co. e nei limiti del valore dei beni ereditari, risultando in atti la loro accettazione con beneficio di inventario dell'eredità del loro dante causa – e F. M. Sc. devono essere condannati in solido al pagamento in favore della Cirio Finanziaria S.P.A. in amministrazione straordinaria della somma di € 15.599.012,28, oltre rivalutazione secondo gli indici del costo della vita periodicamente rilevati dall'ISTAT, con decorrenza dal 15/5/2003 e fino alla data della presente sentenza; S. C., A. C., Ms. C., F. M. Sc., Gi. Ma. e A. S. e C. P. – i due ultimi quali eredi di E. S. – devono essere condannati in solido al pagamento in favore della Cirio Holding S.P.A. in amministrazione straordinaria della somma di € 30.685,06, oltre rivalutazione secondo gli indici del costo della vita periodicamente rilevati dall'ISTAT, con decorrenza dal 15/5/2003 e fino alla data della presente sentenza.

Per quanto riguarda, infine, la domanda di manleva spiegata da A. S. e C. P. quali eredi di E. S. nei confronti delle compagnie di assicurazioni presso le quali il proprio dante causa era assicurato, si deve rilevare, quanto alla Compagnia Assicuratrice Unipol S.P.A., che quest'ultima non ha contestato l'obbligo di indennizzo derivante dalla polizza stipulata da E. S., per il caso di accertamento della responsabilità del medesimo, ma ha sostenuto che, sulla base delle specifiche clausole contrattuali indicate, tale indennizzo sarebbe dovuto essere limitato al massimale (pari a € 181.330,80) assicurato per le ipotesi di sinistri verificatisi nello svolgimento dell'attività di sindaco, decurtato della franchigia del 10% prevista con riguardo a ogni sinistro, ulteriormente limitato alla quota di responsabilità attribuita all'assicurato, con esclusione di qualsiasi indennizzo in relazione alle quote dei corresponsabili in via solidale, e determinato in base alla regola proporzionale di cui all'art. 1898 c.c., non avendo l'assicurato fornito la dimostrazione che i suoi redditi, in rapporto al cui ammontare era calcolato il premio a suo carico, non avessero superato il valore dichiarato nel contratto. L'ammontare del risarcimento oggetto della condanna nei confronti degli eredi dell'assicurato rende superfluo l'esame delle deduzioni dell'assicurazione relative alla limitazione del massimale assicurato in relazione al rischio specifico e della sua sovrapponibilità alla previsione della franchigia, così come di quelle relative alla limitazione dell'indennizzo in proporzione dei maggiori introiti dell'assicurato rispetto a quelli dichiarati, con la conseguenza che, in mancanza di qualsiasi altra contestazione da parte degli eredi S. in ordine all'efficacia delle clausole contrattuali relative alla franchigia e alla limitazione dell'indennizzo alla quota di responsabilità gravante sull'assicurato, la loro domanda nei confronti della Compagnia Assicuratrice Unipol deve trovare accoglimento entro tali limiti.

Anche la domanda proposta dagli Eredi S. nei confronti della Allianz S.P.A. deve essere accolta, nei limiti del rischio assicurato corrispondente alle spese legali sostenute per il presente giudizio, come richiesto dai medesimi, non potendo essere condivise le uniche eccezioni sollevate dalla compagnia di assicurazioni con riguardo alla operatività della polizza e alla inammissibilità della chiamata in giudizio nei suoi confronti. Da un lato, infatti, non sembra possa dubitarsi che nell'attività di commercialista, richiamata nella polizza per delimitare l'ambito di operatività della copertura assicurativa, rientri anche quella di componente del collegio sindacale; dall'altro, non essendo in

contestazione che la volontà di chiamare in giudizio la compagnia è stata chiaramente manifestata dal chiamante nella comparsa di costituzione, come previsto, a pena di decadenza, dall'art. 4 del d.lgs. n. 5/03, non può ipotizzarsi, nel caso di specie, alcuna decadenza derivante dalla dedotta tardiva notifica dell'atto di citazione per chiamata in causa del terzo. Si deve, infatti, rilevare che l'unica decadenza prevista espressamente dalla legge processuale all'epoca in vigore (l'ormai abrogato d.lgs. n. 5/03) in materia di facoltà del convenuto di chiamare in causa un terzo riguardava l'omessa dichiarazione di tale volontà nella comparsa di risposta e che, se anche potesse individuarsi, nel silenzio della stessa legge, un termine entro il quale debba essere notificato l'atto di citazione al terzo, l'eccezionalità della sanzione della decadenza non consente una soluzione interpretativa che, oltre ad individuare un termine non espresso, attribuisca anche un effetto decadenziale alla sua violazione.

Le spese del giudizio devono essere integralmente compensate fra le parti che hanno transatto la controversia chiedendo che venisse dichiarata l'estinzione dei relativi rapporti processuali, mentre devono essere regolate in base al principio della soccombenza le spese dei rapporti intercorsi fra le altre parti, con esclusione di quelle della CTU disposta per la valutazione delle domande che costituivano oggetto dei rapporti processuali estinti per l'intervenuta rinuncia delle attrici. In considerazione del diverso valore, da valutarsi anche in base all'esito del giudizio, delle domande spiegate dalla Cirio Finanziaria nei confronti di S. C., A. C., E. C., F. Fucile, E. Q., G. F., F. M. Sc., P. Cu. e M. Co. rispetto a quelle spiegate dalla Cirio Holding nei confronti di S. C., A. C., Ms. C., F. M. Sc., Gi. Ma., A. S. e C. P., all'accoglimento delle quali hanno resistito anche le società terze chiamate in causa Compagnia Assicuratrice Unipol S.P.A. e Allianz S.P.A., ferma restando la liquidazione delle spese in € 1.110,00, appare opportuno procedere, con riguardo ai compensi dei difensori, a due distinte liquidazioni, nella misura di € 35.000,00, in relazione alle domande spiegate dalla Cirio Finanziaria, e di € 5.000,00, in relazione alle domande spiegate dalla Cirio Holding, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge.

#### P.Q.M.

il Tribunale, sulle domande spiegate dalla Cirio Finanziaria S.P.A. in amministrazione straordinaria e dalla Cirio Holding S.P.A. in amministrazione straordinaria nei confronti di S. C., A. C., Ms. C., E. C., L. V., F. Fucile, E. Q., P. M., G. F., G. C., P. Cu. e M. Co. – quali eredi di Roberto Co. –, F. M. Sc., Gi. Ma., A. S. e C. P. – quali eredi di E. S. –, F. So., F. M. M., Deloitte & Touche S.P.A. e Dianthus S.P.A., e sulle domande spiegate da alcuni dei convenuti nei confronti delle società terze chiamate in causa Compagnia Assicuratrice Unipol S.P.A., Allianz S.P.A., AIG Europe S.A. e Assicuratrice Milanese S.P.A., respinta ogni diversa ed ulteriore domanda ed eccezione, così provvede:

- 1) dispone la separazione del giudizio avente per oggetto le domande proposte dalle procedure attrici nei confronti di L. V., come da separata ordinanza;
- 2) dichiara l'estinzione del giudizio limitatamente ai rapporti processuali intercorsi fra le procedure attrici e la Deloitte & Touche S.P.A., la Dianthus S.P.A., F. So., P. M., F. M. M. e G. C., nonché fra Deloitte & Touche S.P.A. e Dianthus S.P.A., da una parte, e tutti gli altri convenuti, dall'altra, con conseguente assorbimento delle domande di manleva

spiegate da F. So. e F. M. M. nei confronti delle terze chiamate in causa AIG Europe S.P.A. e Assicuratrice Milanese S.P.A. e con integrale compensazione delle spese del giudizio, ivi comprese quelle di CTU fra le stesse parti;

3) condanna S. C., A. C., E. C., F. Fucile, E. Q., G. F., F. M. Sc., P. Cu. e M. Co. – i due ultimi quali eredi di E. Co. e nei limiti del valore dei beni ereditari –, in solido, al pagamento in favore della Cirio Finanziaria S.P.A. in amministrazione straordinaria della somma di € 15.599.012,28, oltre rivalutazione secondo gli indici del costo della vita periodicamente rilevati dall'ISTAT, con decorrenza dal 15/5/2003 e fino alla data della presente sentenza;

4) condanna S. C., A. C., Ms. C., F. M. Sc., Gi. Ma., A. S. e C. P. – i due ultimi quali eredi di E. S. –, in solido, al pagamento in favore della Cirio Holding S.P.A. in amministrazione straordinaria della somma di € 30.685,06, oltre rivalutazione secondo gli indici del costo della vita periodicamente rilevati dall'ISTAT, con decorrenza dal 15/5/2003 e fino alla data della presente sentenza;

5) dichiara il diritto di A. S. e C. P. ad essere manlevati dalla Compagnia Assicuratrice Unipol S.P.A. in relazione a tutte le somme oggetto di condanna nei loro confronti in favore delle attrici, nei limiti di 1/9 del complessivo ammontare;

6) dichiara il diritto di A. S. e C. P. ad essere manlevati dalla Allianz S.P.A. in relazione alle somme oggetto di condanna nei loro confronti in favore delle attrici a titolo di spese del presente giudizio;

7) condanna S. C., A. C., E. C., F. Fucile, E. Q., G. F., P. Cu. e M. Co. – i due ultimi quali eredi di E. Co. –, F. M. Sc., Ms. C., Gi. Ma., A. S. e C. P. – i due ultimi quali eredi di E. S. –, la Compagnia Assicuratrice Unipol S.P.A. e la Allianz S.P.A., in solido, a rimborsare alle attrici le spese vive sostenute per il presente giudizio, che liquida in € 1.110,00;

8) condanna S. C., A. C., E. C., F. Fucile, E. Q., G. F., F. M. Sc., P. Cu. e M. Co., in solido, a rimborsare alla Cirio Finanziaria S.P.A. in amministrazione straordinaria le spese di difesa sostenute per il presente giudizio, che liquida in € 35.000,00, per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge;

9) condanna S. C., A. C., Ms. C., F. M. Sc., Gi. Ma., A. S., C. P., Compagnia Assicuratrice Unipol S.P.A. e Allianz S.P.A., in solido, a rimborsare alla Cirio Holding S.P.A. in amministrazione straordinaria le spese di difesa sostenute per il presente giudizio, che liquida in € 5.000,00, per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, in data 21/6/17.